

Debiti relativi ai bisogni della famiglia – Cass. n. 2904/2021

Esecuzione forzata - opposizioni - Debiti relativi ai bisogni della famiglia - Onere della prova gravante sul debitore - Individuazione - Criteri - Debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - fondo patrimoniale - esecuzione sui beni e frutti In genere.

Il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia ancorché intesi in senso lato ovvero volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità cd. essenziali o indispensabili della famiglia ma anche ad esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. In relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello la quale aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostentamento della famiglia, che i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni di questa derivassero dall'attività d'impresa dell'opponente).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021 (Rv. 660523 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_0170](#), [Cod_Civ_art_2697](#), [Cod_Civ_art_2729](#), [Cod_Proc_Civ_art_615](#)